

REGNO UNITO**Il *Crime and Policing Bill***

07/03/2025

Lo scorso 25 febbraio è stato presentato alla *House of Commons* il *Crime and Policing Bill*. La proposta è trasversale e include un ventaglio ampio di misure. Anzitutto, si propone d'intervenire in materia di comportamenti antisociali (*anti-social behaviour*), per tali intendendosi le condotte in grado di arrecare ad altri molestie, allarme o angoscia (si v. la *section 2(1)* dell'*Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014*). Il *Bill* propone di riconoscere alle corti il potere di adottare un c.d. *respect order*, con cui proibire a chi abbia tenuto comportamenti antisociali di adottare una determinata condotta oppure imporgli l'osservanza di specifici comportamenti (*section 1* del *Bill*). Per poter adottare l'*order*, è necessario che la corte ritenga, sulla base di un giudizio probabilistico (*balance of probabilities*), che l'agente abbia tenuto comportamenti antisociali e che l'adozione del *respect order* sia giusta e opportuna ("*just and convenient*").

Una seconda area di intervento riguarda il c.d. *retail crime*. A riguardo, si propone l'introduzione (*section 14*) della nuova *offence assault of retail worker*, al fine di sanzionare i casi di aggressione nei confronti del personale che opera in negozi di vendita al dettaglio. In base alla proposta, la pena prevista è la reclusione fino a cinquantuno settimane, una multa o entrambe.

Il *Bill* propone anche misure a tutela dei bambini e degli adulti vulnerabili, di prevenzione degli abusi sessuali su minori e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Con riferimento al primo profilo, il *Bill* prevede il reato di *child criminal exploitation* (*section 17*), che punisce chiunque, avendo compiuto diciotto anni, induca un minore di tredici anni (o comunque una persona che non possa essere ragionevolmente ritenuta maggiorenne) a compiere atti criminosi. Attualmente, il *Bill* prevede che tale reato sia punito, in caso di *summary conviction*, con la reclusione fino a dodici mesi, una multa o entrambe, e, in caso di *conviction on indictment*, con la reclusione fino a dieci anni, una multa o entrambe. Inoltre, è prevista l'introduzione di un nuovo reato per sanzionare il c.d. *cuckooing* (*section 32*), ovvero la condotta di chi assuma il controllo dell'abitazione di altri al fine di esercitarvi o farvi esercitare attività criminose.

Per quanto riguarda il contrasto agli abusi sessuali su minori, il *Bill* prevede, tra le altre misure, l'attribuzione alla polizia di frontiera del potere, in presenza di ragionevoli sospetti, di controllare i dispositivi elettronici per verificare la presenza di immagini riconducibili ad attività di abuso su minore (*section 44*).

In relazione al contrasto alla violenza sulle donne, si propone l'introduzione della *offence of taking or recording intimate photograph or film* (*schedule 8*), che punisce chiunque scatti intenzionalmente una foto o realizzi riprese di un'altra persona in una situazione d'intimità ("*intimate state*"), senza il suo consenso e senza che l'autore del reato possa ragionevolmente ritenere che vi abbia acconsentito. Con lo stesso obiettivo, si propone anche l'introduzione di un

reato specifico per sanzionare l'installazione di dispositivi per l'acquisizione di immagini o la registrazione di video di una persona in una situazione d'intimità.

Un'ulteriore area di intervento riguarda, infine, la sicurezza pubblica. In particolare, si prevede un divieto generalizzato di coprire il proprio volto durante una protesta (*section 86*), salvo che la copertura sia dovuta a ragioni sanitarie, di religione o di lavoro, nonché il divieto di detenere articoli pirotecnici (*section 89*). La violazione del primo divieto è punibile con la reclusione fino a un mese, una multa o entrambe, mentre la violazione del secondo è sanzionabile con una multa.

Il testo del *Crime and Policing Bill* è disponibile *online* a questo [link](#); il comunicato del Governo a questo [link](#).

Raffaele Felicetti